

# SIPROIMI

Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati

---



MINISTERO  
DELL'INTERNO

SERVIZIO CENTRALE -

SIPROIMI -

# L'AFFIDAMENTO FAMILIARE NEI PROGETTI SIPROIMI

*Disposizioni normative e modalità operative*



**Servizio Centrale**  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**iFEL**  
Fondazione ANCI

## NORME e DOCUMENTI di RIFERIMENTO

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto del minore ad una famiglia» e ss.mm.;
- Legge 7 aprile 2017, 47 «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
- «Linee di indirizzo per l'affidamento familiare» – Mlps 2012;
- Manuale operativo del Servizio Centrale dello Sprar – 2018;
- “La promozione delle reti dell'affidamento familiare” a cura dell'AGIA – 2017.




# L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

*Legge 184/1983 e ss.mm.*

*(Legge che disciplina l'affidamento e l'adozione)*

## Art. 1

- 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;*
- 3. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, (...) , i nuclei familiari a rischio.*
- 5. "il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, è assicurato **senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione** e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento".*



## MISURE DI ACCOGLIENZA DEI MINORI

**Legge 184/1983 e ss.mm.**

**(Legge che disciplina l'affidamento e l'adozione)**

### Art. 2

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, **è affidato ad una famiglia**, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile **l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare** o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. **Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006** mediante affidamento ad una famiglia, oppure inserimento in comunità di tipo familiare (...).



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO



## IL PROGETTO NAZIONALE

### *“Un percorso nell'affido”*

Attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'UPI, l'ANCI e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha prodotto due documenti:

- ***“Linee di indirizzo per l'affidamento familiare” (2012)***
- ***“Parole nuove per l'affidamento familiare - Sussidiario per operatori e famiglie” (2014)***



## *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*

Hanno l'**obiettivo di indirizzare, sostenere e disciplinare l'affidamento come modalità, condivisa e omogenea a livello nazionale, di tutela, protezione e intervento in favore del minore.**

Per il loro carattere di raccomandazione tecnico-politica sono destinate principalmente ai decisori e agli amministratori.

<https://www.minori.gov.it/it/minori/linee-guida-laffido>



## *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*

Par.110. **L'affidamento familiare** è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia.

Si configura come intervento di sostegno caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non è momentaneamente in grado di dargli.



## I SOGGETTI COINVOLTI

### *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*

- IL MINORE (ha da 0 a 17 anni, di nazionalità italiana o straniera e con un vissuto problematico);
- LA FAMIGLIA DI ORIGINE (è una famiglia in difficoltà che può recuperare le proprie competenze educative);
- LA FAMIGLIA AFFIDATARIA (è la risorsa principale, è una «famiglia in più» che non si sostituisce a quella di origine);



## LE ISTITUZIONI e GLI ENTI COINVOLTI

### *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*

- Regioni e province autonome;
- Enti locali (il Servizio sociale locale è protagonista e direttamente responsabile dell'affidamento familiare);
- Azienda sanitaria locale;
- Magistratura minorile e tutelare;
- Tutore e curatore speciale;
- Scuola;
- Associazioni e reti di famiglie (collaborano con l'Ente Pubblico nella sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare e nella formazione e sostegno della famiglie affidatarie).



## ATTIVAZIONE dell'AFFIDAMENTO

*Art. 4 Legge 184/1983 e ss.mm.*

- **CONSENSUALE:** sono i servizi sociali locali a disporre l'affidamento, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
- **GIUDIZIALE:** in mancanza dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.



## PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

*Art. 4 Legge 184/1983 e ss.mm.*

- **MOTIVAZIONI**
- **TEMPI** (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, ecc..)
- **MODALITÀ** relative all'esercizio dei poteri degli affidatarie e delle relazioni che il nucleo di origine deve mantenere con il minore;
- **SERVIZIO SOCIALE LOCALE** responsabile del programma di assistenza, nonché della vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2.
- **PERIODO DI PRESUMIBILE DURATA** che non può superare i 24 mesi con la possibilità di essere prorogato.



## LA CONCLUSIONE

*Art. 4 Legge 184/1983 e ss.mm.*


L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.



## CHI E' IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO?

*Legge 47/2017, art. 2*

*Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*



# MISURE DI ACCOGLIENZA DEI MINORI

*Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001*

## art. 37-bis

*1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.*



## **L'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

**Legge 7 aprile 2017, n. 47**

### **Art. 7:**

*«1. bis Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.»*



## ***“Linee di indirizzo per l’affidamento familiare”***

### ***224.e Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati***

L’affidamento familiare rappresenta un intervento utile anche per i msna, purché attivato con una progettualità specifica che tenga ben presente il CONTESTO, gli ATTORI e il PROGETTO MIGRATORIO DEI RAGAZZI.

La famiglia affidataria, oltre a garantire un ambiente idoneo al suo sviluppo, è chiamata a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l’integrazione sul territorio.



## *“Linee di indirizzo per l’affidamento familiare”*

### *224.e Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati*

#### **Raccomandazioni:**

Le Amministrazioni sono chiamate, attraverso i propri servizi sociali e sanitari a:

- Promuovere l’affidamento presso famiglie e persone singole attivando tutte le azioni necessarie a garantire il MIGLIOR ABBINAMENTO possibile;
- Azioni di sensibilizzazione e formazione per raccogliere le disponibilità, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità o delle famiglie straniere presenti sul territorio;
- Prevedere per i msna gli stessi contributi economici e la stessa copertura assicurativa prevista per gli affidamenti di adolescenti.




## *“Linee di indirizzo per l’affidamento familiare”*

### *224.e Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati*

#### **AZIONI/INDICAZIONI OPERATIVE:**

1. Il Centro per l’affidamento familiare coinvolge i MEDIATORI CULTURALI per facilitare la reciproca conoscenza e favorire i contatti e il coinvolgimento della famiglia di origine;
2. Nel caso il minore sia prossimo alla maggiore età, sarà necessario un suo adeguato coinvolgimento nella predisposizione del progetto di affido, per garantire la piena condivisione;
3. Vengono organizzati percorsi specifici di sensibilizzazione e formazione che riguardano anche le usanze, le abitudini, la religione, la storia dei paesi di origine, ecc..
4. I servizi sociali assicurano il necessario affiancamento agli affidatari e al msna durante l’intero periodo.



## *Caratteristiche principali dei MSNA*

- minori prevalentemente maggiori dei 14 anni
- la famiglia di origine non è presente sul territorio
- l'autonomia è il loro obiettivo principale
- necessitano di strumenti efficaci per integrarsi

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>



## *La promozione delle reti dell'affidamento familiare*

Publicato dall'AGIA a dicembre 2017 ed elaborato dal Gruppo tematico interistituzionale sulla promozione dell'affidamento familiare.

Il documento ha lo scopo di supportare i Garanti regionali nella **costruzione e/o promozione delle reti locali a sostegno dell'affidamento familiare.**

[https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la\\_promozione\\_delle\\_reti\\_dellaffido\\_familiare.pdf](https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_promozione_delle_reti_dellaffido_familiare.pdf)



## MANUALE OPERATIVO SPRAR- *Agosto 2018*

### **APPROFONDIMENTO – La presa in carico dei MSNA**

Gli affidatari, oltre a offrire il sostegno affettivo ed educativo di una famiglia, si pongono come principali protagonisti del percorso di integrazione, potendo trasferire, attraverso esperienze di vita vissuta, le abitudini, i costumi e tutto ciò che prelude a una pacifica convivenza basata sul reciproco rispetto.



## Legge 1 dicembre 2018, n.132

*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*

La norma rinomina lo SPRAR in SIPROIMI

*“Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati”*  
e stabilisce che diventi l'unico sistema di accoglienza per tutti i MSNA.



## DM 18 novembre 2019

### *Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)*

**Art. 35:** «Attività e servizi specifici aggiuntivi in favore di msna»

1.a) In particolare, gli Enti locali sono tenuti a promuovere attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time/part-time, ecc., in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura.



***tutte le slide e i video dei seminari***  
*nella*

*WEBINAR GALLERY SIPROIMI*

***[www.siproimi.it/webinar](http://www.siproimi.it/webinar)***

***GRAZIE***  
***PER L'ATTENZIONE***

# CONTATTI SIPROIMI



**[www.siproimi.it](http://www.siproimi.it)**



**facebook cittalia**



**[@sprar\\_siproimi](https://twitter.com/sprar_siproimi)**



**[info@serviziocentrale.it](mailto:info@serviziocentrale.it)**  
**[comunicazione@cittalia.it](mailto:comunicazione@cittalia.it)**